NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 6

Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le universita' deliberano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di durata biennale relativamente alle professionalita' nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, sulla base di criteri predeterminati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri per individuare le lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, per l'accesso alle predette scuole.

Versione in vigore dal 3 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali
Estremi	Legge 23 febbraio 2001, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-interventi-per-i-beni-e-le-attivita/art-6-scuole-di-specializzazione-nel-settore-della-tutela-gestione-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it